

1. Azionisti Beneficiari

Ciascun azionista che alla data del 23/09/2016, data di esecuzione dell'aumento di capitale per Euro 280.000.000,00 deliberato dal CdA in data 15 luglio 2016, (**Data di Riferimento**) deterrà azioni di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (la **Banca**) riceverà gratuitamente n. 4 (quattro) diritti a sottoscrivere azioni della Banca di nuova emissione per ogni azione posseduta, ai termini indicati nel successivo paragrafo 2 (ciascuno, un Diritto di Sottoscrizione o Warrant).

2. Diritto di Sottoscrizione

Esercitando il Diritto di Sottoscrizione ciascun Azionista Beneficiario potrà sottoscrivere, al Prezzo di Esercizio, n. 1 (una) azione di nuova emissione della Banca (ciascuna, una **Azione di Compendio**) ogni n. 1 (uno) Diritto di Sottoscrizione dallo stesso detenuto alla Data di Riferimento (il **Rapporto di Esercizio**). Il numero complessivo dei Diritti di Sottoscrizione emessi è 110.396.232.

3. Prezzo di Esercizio

Il Prezzo di Esercizio del Diritto di Sottoscrizione sarà pari ad Euro 0,5 (zero virgola cinque) per azione.

4. Periodo di Esercizio

I Diritti di Sottoscrizione potranno essere esercitati, a seconda dei casi, come segue:

- a) Dal 23/03/2018 fino al 23/09/2021 (il Periodo di Esercizio), oppure
- b) anche prima dell'inizio del Periodo di Esercizio, qualora lo Schema Volontario del FITD intenda cedere un quantitativo di azioni rappresentativo della maggioranza dei diritti di voto della Banca ad un prezzo unitario per azione superiore al Prezzo di Esercizio. In tal caso, ove intendano esercitare i Diritti di Sottoscrizione, i relativi titolari dovranno dichiarare la loro irrevocabile intenzione a farlo, condizionata all'avvenuta cessione delle azioni da parte dello Schema Volontario del FITD (la **Cessione**). Tale dichiarazione dovrà necessariamente contenere, a pena di inefficacia, la proposta irrevocabile, rivolta all'acquirente o agli acquirenti (secondo il modulo che verrà fornito dalla Banca) di acquistare tutti i Diritti di Sottoscrizione posseduti ad un prezzo unitario pari alla differenza tra il prezzo pattuito con lo Schema Volontario del FITD per l'acquisto ed il Prezzo di Esercizio. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data in cui la Banca abbia pubblicato, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7, il documento informativo richiesto ai sensi della normativa applicabile in relazione all'esercizio dei Warrants a seguito della comunicazione che lo Schema Volontario del FITD le abbia fatto, ai sensi dello statuto, recante la notizia dell'intenzione di procedere alla Cessione. Nel caso di mancato invio della suddetta dichiarazione nel termine indicato, ed anche qualora la Cessione effettivamente abbia luogo, i Diritti di Sottoscrizione potranno comunque essere esercitati entro il Periodo di Esercizio.

5. Modalità di Esercizio

- a) durante il Periodo di Esercizio, gli Azionisti Beneficiari potranno decidere di esercitare i Diritti di Sottoscrizione in qualsiasi momento, richiedendo alla Banca di sottoscrivere le Azioni di Compendio dietro versamento del Prezzo di Esercizio;
- b) l'esercizio dei Diritti di Sottoscrizione e la connessa richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio corrispondenti dovranno essere realizzate secondo le modalità che saranno tempestivamente rese note dalla Banca, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Periodo di Esercizio, mediante pubblicazione di apposito avviso sul suo sito internet www.carispcesena.it;
- c) il Prezzo di Esercizio dovrà essere interamente versato all'atto della presentazione del modulo di esercizio, senza aggravio a carico degli Azionisti Beneficiari di commissioni e/o spese, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di cui al precedente punto b); nel caso di cui al punto b) del precedente art. 4, il Prezzo di Esercizio andrà pagato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta Cessione. Il mancato puntuale pagamento del Prezzo di Esercizio comporterà l'estinzione dei relativi Warrant;
- d) a seguito dell'esercizio dei Diritti di Sottoscrizione, le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili presso il conto titoli dell'Azionista Beneficiario, entro il 3° (terzo) giorno lavorativo successivo alla effettiva sottoscrizione e connesso all'integrale versamento del Prezzo di Esercizio, con godimento regolare dalla data in cui saranno effettivamente rese disponibili;
- e) i Diritti di Sottoscrizione non esercitati entro la scadenza del Periodo di Esercizio si considereranno estinti ad ogni effetto.

6. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società

La Banca si riserva di adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Sottoscrizione, secondo metodologie di generale accettazione, al fine di riflettere gli effetti di operazioni, eseguite entro la scadenza del Periodo di Esercizio, di aumento di capitale, frazionamento di azioni, fusioni, scissioni o qualsiasi altra operazione che comporti modifiche al capitale della Banca.

7. Comunicazioni

Ogni comunicazione agli Azionisti Beneficiari consentita o dovuta a norma del presente regolamento sarà effettuata dalla Banca mediante pubblicazione sul sito internet www.carispcesena.it e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

8. Accettazione e modifica dei termini

L'assegnazione incontestata dei Diritti di Sottoscrizione comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente regolamento, fermo restando che l'organo amministrativo della Banca potrà, in qualunque momento, apportare ai termini dei Diritti di Sottoscrizione le modifiche ritenute necessarie o opportune al fine di: (i) rendere tali termini conformi alla legislazione di tempo in tempo vigente; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza, nel qual caso la Banca provvederà a comunicare le modifiche apportate secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 7.

9. Legge applicabile e foro competente

I termini e condizioni dei Diritti di Sottoscrizione sono disciplinati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ai Diritti di Sottoscrizione sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.